

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI LECCO

Procedura esecutiva immobiliare n. omissis/2010

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

a scioglimento della riserva assunta adotta la seguente

ORDINANZA

Premesso

- che la quota dell'immobile pignorato di titolarità di omissis è stata oggetto di confisca penale a seguito di un sequestro ex art. 321 c.p.p., iscritto successivamente, nell'ambito di un procedimento relativo a reati fiscali;
- che la metà dell'immobile dell'altra eseguita omissis non risulta attinta da nessuna misura in sede penale;
- che le parti sentite in udienza hanno chiesto di procedere alla vendita dell'intero in ragione dell'inopponibilità del sequestro successivo al pignoramento o comunque la concessione di un rinvio per ottenere la revoca della confisca in sede penale;

considerato

- che il Legislatore ha dettato una espressa disciplina delle conseguenze sul pignoramento del sequestro e della confisca limitatamente all'adozione delle misure di prevenzione ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia) e dell'art. 1 commi 194 e ss. L. 228/2012, stabilendo che si estinguono i pesi e gli oneri gravanti sul bene (acquisto a titolo originario) e che la tutela dei terzi è devoluta al giudice penale secondo la peculiare procedura ivi dettata;
- che vi è contrasto in giurisprudenza sull'applicabilità in via analogica della disciplina accennata alla misura di sicurezza patrimoniale ai sensi dell'art. 12 sexies della legge 356 del 1992 (a favore Cass. civ., sez. 3, 22814 del 2013 e contro Cass. pen., sez. 2, 10471 del 2014) mentre con riguardo alle ipotesi di misura di sicurezza ai sensi dell'art. 240 c.p., precedute da mero sequestro ex art. 321 c.p.p., si perpetua il precedente dibattito pretorio fondamentalmente riassumibile tra chi attribuisce al Giudice dell'Esecuzione la valutazione dell'opponibilità del sequestro e della confisca alla stregua di un mero criterio di priorità della trascrizione in ragione della mera natura derivativa dell'acquisto e chi riconosce la competenza del Giudice penale, in sede di esecuzione, a disporre eventualmente la revoca della confisca dopo aver accertato, oltre alla priorità della trascrizione, anche la buona fede del creditore (ossia l'estraneità al reato e l'assenza di fenomeni di interposizione fittizia) coerentemente con la natura originaria dell'acquisto allo Stato;
- che di recente sulla fattispecie in questione l'ordinanza del Tribunale di Sassari del 2.11.2015 ha affermato che in caso di confisca le ragioni del creditore devono essere preventivamente fatte valere davanti al Giudice dell'esecuzione penale, richiamando i principi sanciti dalle Sezioni unite n. 9 del 1999 per cui è necessario che il terzo dimostri la titolarità del proprio diritto e l'estraneità al reato;

ritenuto

Ordinanza, Tribunale di Lecco, dott. Dario Colasanti, 1 agosto 2016

- che la soluzione adottata dal Tribunale sardo sia coerente con la recente affermazione contenuta in *obiter dictum* nella sentenza delle Sezioni unite n. 10532 del 2013 per cui le novelle legislative hanno superato l'opinione giurisprudenziale prevalente sancendo in via generale la natura originaria dell'acquisto tramite confisca;
- che, a prescindere dagli approcci teorici, la soluzione della previa cognizione del Giudice penale a confisca avvenuta (n.b. non configurabile sulla base del mero sequestro come sostenuto da Cass. pen. 10471/2014) sia funzionale ad una migliore valorizzazione del bene in sede di esecuzione immobiliare, in quanto altrimenti il bene pignorato sarebbe posto in vendita senza previa cancellazione della confisca, nell'ambito di un quadro normativo e giurisprudenziale estremamente incerto, con conseguente scarse possibilità di collocazione sul mercato;
- che dunque il necessario coordinamento tra le procedure imponga il ricorso all'art. 623 c.p.c. "*norma di chiusura in tema di poteri sospensivi innominati del GE dettata a fini di coerenza dell'ordinamento processuale*" (così Cass. n. 22814 del 2013 pur se relativamente alla disciplina delle misure di prevenzione);
- che pare opportuno l'esercizio del potere generale di sospensione ex art. 623 c.p.c. anche con riguardo alla metà dell'immobile non oggetto di confisca in quanto altrimenti dovrebbe essere disposta la sospensione ai sensi dell'art. 600 c.p.c. con conseguente onere di introduzione del giudizio divisorio, il quale comporterebbe ulteriori oneri ma scontrerebbe le medesime problematiche di vendibilità già accennate;

DISPONE

- la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. omissis del 2010, **onerando i creditori interessati della presentazione dell'istanza di revoca della confisca al Giudice penale competente e della riassunzione dell'esecuzione una volta ottenuto il provvedimento (positivo o negativo) in quella sede;**
- che il custode giudiziale prosegua la propria attività limitatamente alla metà dell'immobile di cui è titolare la sig.ra omissis;

MANDA

alla cancelleria per le comunicazioni alle parti, al custode giudiziale ed al notaio delegato.

Lecco, 1.8.2016

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott. Dario Colasanti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*